

Civile Ord. Sez. 5 Num. 8918 Anno 2018

Presidente: LOCATELLI GIUSEPPE

Relatore: GIUDICEPIETRO ANDREINA

Data pubblicazione: 11/04/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n.18733/2011 R.G. proposto da  
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Pagano,  
eletto domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione

- *ricorrente* -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore *pro tempore*,  
rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in  
Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato;

- *intimato*-

avverso la sentenza n.23/10/11 della Commissione Tributaria  
Regionale della Puglia, sezione 10, del 22/2/2011, depositata il giorno  
8/3/2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 febbraio 2018  
dal Consigliere dott.ssa Andreina Giudicepietro.

24

RILEVATO CHE:

1. ricorre con due motivi contro l'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza n.23/10/11 della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, sezione 10, del 22/2/2011, depositata il giorno 8/3/2011, non notificata, concernente l'impugnativa da parte del contribuente dell'avviso di accertamento n.885H106 del 27/10/2008 per l'anno 2003, con il quale era stato attribuito al sig. \_\_\_\_\_, sulla base degli studi di settore di categoria, un maggior reddito imponibile di euro 36.984,00, una maggiore IRPEF di euro 3.565,00, una maggiore addizionale regionale di euro 154,00, una maggiore addizionale comunale di euro 39,00, un maggior contributo per il Servizio Sanitario Nazionale di euro 1.114,00, una maggiore IRAP di euro 546,00, una maggiore IVA di euro 2.567,00, irrogando altresì sanzioni per complessivi euro 5.347,50;

2. con la sentenza impugnata, la C.T.R. della Puglia, in riforma della sentenza della C.T.P. di Bari, che aveva accolto il ricorso del contribuente, ed in accoglimento parziale del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha quantificato il presunto maggior reddito in misura pari al 40% di quello determinato dall'amministrazione;

3. a seguito del ricorso del contribuente, l'Agenzia delle Entrate si costituisce, resistendo con controricorso notificato in data 15-16 settembre 2011;

4. il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 14 febbraio 2018, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197;

CONSIDERATO CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt.39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600/73, 54 D.P.R. n. 633/72, 62 sexies, comma 3, D.L. n.331/93, e 24 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., lamentando l'erronea interpretazione dei suddetti articoli da parte del giudice di appello, che ha ritenuto di avvalorare l'attribuzione di maggiori ricavi al contribuente sulla

ly

base dei soli parametri degli studi di settore, privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza;

con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia l'inesistente, incongrua e contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art.360, comma 1, n.5, c.p.c., perché il giudice di appello, pur riconoscendo in via di principio l'erroneità dell'applicazione automatica dei parametri degli studi di settore, ne ha poi fatto uso nel caso di specie in maniera del tutto decontestualizzata e priva di riscontri concreti, senza valutare il modesto tenore di vita del contribuente;

1.2. i motivi sono infondati e vanno rigettati;

1.3. preliminarmente deve rilevarsi che "la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente" (Cass. S.U. sent. n. 26635/09);

secondo le Sezioni Unite, l'onere della prova, cui nemmeno l'Ufficio è sottratto in ragione della peculiare azione di accertamento adottata, è così ripartito: a) all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto dell'accertamento; b) al contribuente, che può utilizzare a suo vantaggio anche presunzioni semplici, fa carico la prova della sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possano essere applicati gli standard o della specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo cui l'accertamento si riferisce;

nel caso di specie è pacifico che l'amministrazione ha attivato il contraddittorio con il contribuente ed, evidentemente, ha ritenuto insufficienti le spiegazioni fornite da quest'ultimo;

inoltre, nel caso in esame il giudice di appello ha ritenuto che la determinazione induttiva del reddito fosse giustificata, non solo dallo

204

scostamento del reddito dichiarato dai parametri degli studi di settore, ma anche dall'evidente antieconomicità dell'attività imprenditoriale, in cui i costi per la retribuzione dell'unico dipendente part time e per l'acquisto delle materie prime superavano i ricavi;

la C.T.R., quindi, ha rideterminato i maggiori ricavi accertati a carico del contribuente, con motivazione esente da vizi, dalla quale emerge con evidenza l'adeguamento alla specifica realtà aziendale del reddito di impresa risultante dall'applicazione degli studi di settore, nel rispetto dei principi di ragionevolezza ed equità contributiva e sulla base degli elementi dedotti a propria difesa dal contribuente;

la sentenza impugnata non incorre, quindi, nella violazione di legge né nel lamentato vulnus motivazionale;

1.4. in conseguenza del rigetto del ricorso, il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.000,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il giorno 14 febbraio 2018.